



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Venezia**  
**Sezione I Civile**

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

Dott. Marco Campagnolo	Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi	Giudice relatore
Dott.ssa Ivana Morandin	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato da Marco Vianello, in proprio e per conto della già cessata società Impiantedil di Marco e Roberto Vianello s.n.c., con l'ausilio dell'OCC avv. Marco Serena, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;

osservato, preliminarmente, che, a seguito del provvedimento di questo Tribunale del 14.5.2025, l'istante ha da ultimo dichiarato di limitare la sua domanda a se stesso, con esclusione quindi della società cessata di cui era socio illimitatamente responsabile;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante nel circondario di Venezia;

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig. Vianello versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori;

rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che lo stesso dispone di un reddito mensile netto pari a circa € 1.000,00 a titolo di NaspI;

osservato che l'istante non possiede beni immobili, mobili o mobili registrati;

ritenuto che, quindi, il sig. Vianello non è nelle condizioni di fare fronte, con quanto percepisce a titolo di reddito, agli ingenti debiti maturati soprattutto quale socio della società poi cessata (si veda l'elenco dei debiti di cui al ricorso);

rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;



rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata; visto l'art. 270 cci;

**P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Marco Vianello, nato a Venezia (VE) il 06.02.1966 e residente in Marcon (VE), Via Mascagni n. 30, c.f. VNLMRC66B06L736B;

nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;

nomina Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, l'avv. Marco Serena;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115;

avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche all'avv. Marco Serena.

Venezia, 12.6.2025

Il Giudice estensore

Il Presidente

